

Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti

Con riferimento specifico alla informazione di cui al art.6, comma terzo, della direttiva comunitaria, si precisa che ai sensi dell'art.12, comma primo, del [d.lgs. 28/2010](#), nelle controversie transfrontaliere di cui all'art.2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.

Ultimo aggiornamento: 03/01/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.